



Ordinanza sull'energia nucleare (OENu)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 dicembre 2004¹ sull'energia nucleare è modificata come segue:

Art. 54a Eccezioni all'obbligo di condizionamento

Non devono essere condizionate le scorie radioattive per le quali è prevedibile che:

- a. possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP²;
- b. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP; o
- c. soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP.

Art. 55 cpv. 2

Abrogato

Art. 55a Eccezioni all'obbligo della licenza

La manipolazione di scorie radioattive immesse nell'ambiente è esentata dall'obbligo della licenza di cui all'articolo 34 capoverso 1 LENu³, nel caso di scorie per le quali è prevedibile o è già accertato che:

- a. possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP⁴;

¹ RS 732.11
² RS 814.501
³ RS 732.1
⁴ RS 814.501

- b. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP; o
- c. soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP.

II

L'ordinanza del 26 aprile 2017⁵ sulla radioprotezione è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2 lett. e e g

² All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per:

- e. l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutti i trasporti a essa connessi;
- g. la manipolazione di scorie radioattive di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LENU⁶ per le quali è prevedibile che:
 - 1. possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 della presente ordinanza,
 - 2. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 della presente ordinanza, o
 - 3. soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 della presente ordinanza.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il Cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁵ RS 814.501

⁶ RS 732.1